



STATUTO (versione in vigore - 6 Dicembre 2016 - **aggiornamento 07 Marzo 2023**)

Premessa

In data 21 Luglio 1988 con Atto Costitutivo privato registrato a Roma Ufficio Atti privati (attualmente Agenzia delle Entrate) il 3 Agosto 1988 al n. 237272 e con firme autenticate presso il Notaio Maurizio Misurale in Roma, è stata costituita l'Associazione denominata “Capitolo di Roma dell’AFCEA”, (*Armed Forces Communications & Electronics Association*) nel seguito Associazione, affiliata alla AFCEA International.

I - COSTITUZIONE, STRUTTURA ED OBIETTIVI

Art. 1

E' costituita l'Associazione “*Capitolo di Roma/Rome Chapter dell’AFCEA*”, affiliata alla AFCEA International. L’AFCEA è una Associazione libera che non persegue fini di lucro.

Art. 2

L’Associazione opera nell’ambito e si ispira alle attività della AFCEA International, ne persegue gli obiettivi, ne adotta, con opportune varianti, le procedure e si conforma ai suoi comportamenti ed al suo stile.

Art. 3

Il Programma delle attività annuali dell’Associazione è realizzato a cura del Presidente, coadiuvato da due Vice Presidenti, dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Tecnico Scientifico. Tale attività mira al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, tra i quali rivestono particolare importanza:

1. *Promuovere la conoscenza dell’Associazione nelle aree del mondo militare, industriale, accademico, della Pubblica Amministrazione e di altre istituzioni civili governative al fine di coinvolgere tutte le componenti interessate alle problematiche trattate, estendendo la partecipazione e incrementando la rappresentanza.*
2. *Promuovere il dialogo tra i Soci e/o con altre appropriate strutture interessate ai problemi delle*

Comunicazioni, dei Sistemi Informatici, Elettronici e di Comando e Controllo nell'ambito della Difesa, della Sicurezza e dell'Industria che opera in tali settori. L'interesse è esteso ai Sistemi "Dual use" ed ai Sistemi Civili specificatamente dedicati alle attività di Sicurezza e Protezione del cittadino e del territorio.

3. Assicurare il mantenimento di strette relazioni tra esperti militari, industriali, accademici di altre istituzioni civili e tra personale operativo e quanti altri svolgono la loro attività nelle aree sopramenzionate.

4. Portare all'attenzione dei Soci, attraverso riunioni, seminari conferenze, visite o altre iniziative, le problematiche di interesse relative ai settori di cui al punto 2 del presente articolo.

5. Incoraggiare la disseminazione di adeguata conoscenza, di cultura e di sensibilità verso problemi di tipo scientifico, di capacità progettuale e di natura industriale nell'ambito della Difesa, della Sicurezza e delle aree ad esse collegate.

6. Mantenere aggiornati i Soci sulle innovazioni tecnologiche.

7. Sostenere, nelle forme possibili, i Programmi del Governo e di Enti Pubblici o Privati nell'area della ricerca e sviluppo per la Difesa e per la Sicurezza.

8. Contribuire alla crescita professionale di tecnici, esperti e di tutti coloro che operano nelle attività sopra descritte.

9. Pubblicizzare le attività e la vita dell'Associazione attraverso comunicazioni scritte, inserzioni sul proprio sito web, rinvio ai siti web di AFCEA International ed AFCEA Europe per argomenti di interesse comune.

10. Favorire il trasferimento di tecnologie e di know-how tra gli aderenti all'Associazione nel rispetto delle leggi e delle politiche del Paese di appartenenza di ciascuno.

Art. 4

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Art. 5

Possono fare parte dell'Associazione gli Enti militari e civili, le Istituzioni, le Aziende, le Università e le persone fisiche in qualità di Soci singoli che ne facciano richiesta. L'iscrizione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere per gli studenti una quota annuale agevolata di adesione in qualità di Soci singoli.

Art. 6

Organi dell'Associazione sono:

- ☐ *Assemblea dei Soci;*
- ☐ *Presidente;*
- ☐ *Vice Presidenti;*
- ☐ *Consiglio Direttivo;*
- ☐ *Comitato Tecnico Scientifico;*
- ☐ *Collegio dei Probiviri;*
- ☐ *Segretario;*
- ☐ *Tesoriere;*
- ☐ *Comitato di Redazione.*

La carica di Presidente è in linea di massima ricoperta, a rotazione, da un Rappresentante proveniente da una delle seguenti tre Aree:

- ☐ *Militare;*
- ☐ *Industriale;*
- ☐ *Accademica / altra area Istituzionale Civile Governativa.*

Quando la carica di Presidente è ricoperta da un Rappresentante proveniente da una delle tre Aree, quelle di Vice Presidente sono ricoperte da Rappresentanti delle altre due Aree.

II - STRUTTURE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti. Ogni Socio iscritto ed in regola con il pagamento della quota di associazione, ha diritto di voto. Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa decade automaticamente ove non regolarizzi il pagamento entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione a qualsiasi titolo (esclusione, decadenza o altro), non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8

L'Assemblea elegge annualmente il Presidente della Associazione, due Vice Presidenti, un massimo di quindici Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico ed il Collegio dei Probiviri (*con cadenza triennale*).

Il Presidente designa, preferibilmente tra i Consiglieri, il Segretario della Associazione, che funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa altresì il Tesoriere dell'Associazione scegliendolo tra i Soci.

Al fine di ottimizzare l'attività esecutiva dell'Associazione, il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la istituzione, anche temporanea, di nuove figure di supporto.

In caso di temporanea assenza il Presidente delega le sue funzioni al Vice Presidente con maggiore anzianità associativa ed in subordine eletto con maggior numero di voti e maggiore età.

E' compito del Consiglio Direttivo di emettere il Regolamento di funzionamento della Associazione, con particolare riguardo alla normativa amministrativa /gestionale, sempre in linea e coerenza allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a nome dell'Assemblea, assume ed approva le iniziative, il programma delle attività e le spese a queste connesse.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione per determinare l'immediata decadenza anticipata di un qualsiasi Socio.

Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un titolare di carica sociale in caso di dimissioni o di decadenza, tale carica verrà ricoperta dal primo candidato disponibile partendo dal primo dei non eletti (Vds. Art. 13).

In caso di non disponibilità di candidati a ricoprire la carica resasi vacante, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un sostituto temporaneo e dovrà indire una nuova Assemblea elettiva entro i tempi più brevi.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente ma non hanno diritto di voto essendo organismi di carattere consultivo nelle aree di competenza.

Art. 10

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo se approvate dalla metà dei suoi componenti più uno. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque Soci ed ha il compito di assicurare alle attività dell'Associazione un contenuto tecnico adeguato e tecnologicamente aggiornato. Il Comitato Tecnico Scientifico collabora alla individuazione e selezione degli argomenti oggetto del dibattito professionale in seno all'Associazione; promuove inoltre interventi di Personalità scientifiche e di Esperti civili e militari in grado di arricchire il livello del dibattito. Il Comitato Tecnico Scientifico, nella sua totalità, viene eletto direttamente dall'Assemblea, e fornisce le sue raccomandazioni al Presidente dell'Associazione.

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci. Esso vigila sulla corretta osservanza ed attuazione da parte degli Organi dell'Associazione e dei singoli Soci delle politiche e delle norme comportamentali fissate dall'Associazione, da AFCEA International e da AFCEA Europe, riferendone eventualmente all'Assemblea.

Il Collegio può essere chiamato inoltre dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ad esprimersi in merito a provvedimenti di carattere etico/disciplinare nei confronti dei singoli Soci.

Il Collegio, nella sua totalità, viene eletto direttamente dall'Assemblea e dura in carica 3 anni.

Art 13

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata per iscritto dal Presidente tramite il Segretario, anche utilizzando mezzi informatici, con un preavviso di 15 giorni solari, almeno una volta all'anno, per deliberare su uno o più dei seguenti argomenti:

- ☐ Approvazione del bilancio della gestione;
- ☐ Approvazione della relazione annuale del Presidente sulle attività sviluppate;
- ☐ Illustrazione delle linee programmatiche per l'anno successivo;
- ☐ Rinnovo delle cariche e degli organi sociali.

È facoltà del Consiglio Direttivo suddividere i suddetti adempimenti in sessioni diverse.

È opportuno che l'Assemblea Ordinaria dei Soci abbia luogo nel periodo Febbraio – Marzo. Nel caso di impedimenti eccezionali il Consiglio Direttivo deciderà, per l'occasione, il periodo di convocazione.

È altresì opportuno che il Consiglio Direttivo uscente renda disponibile al Consiglio Direttivo subentrante una proposta di programma delle attività per il nuovo anno di mandato da eventualmente emendare e/o completare, se ritenuto opportuno, ma che affranchi i neo-eletti dall'onere di una elaborazione ex-novo all'inizio del mandato.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata dal Presidente, tramite il Segretario in sede Straordinaria, per iscritto e con preavviso minimo di 15 giorni solari, su richiesta:

- ☐ *Del Presidente stesso;*
- ☐ *Del Consiglio Direttivo (a maggioranza);*
- ☐ *Del Comitato Tecnico Scientifico (a maggioranza);*
- ☐ *Del Collegio dei Probiviri (a maggioranza);*
- ☐ *Di un gruppo di Soci pari ad almeno un quarto dei Soci dell'Associazione.*

Art. 15

Le Assemblee dei Soci Ordinaria e Straordinaria sono valide se risultano partecipanti, in proprio o per delega, un numero di Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, pari a:

- ☐ *In prima convocazione: almeno la metà più uno;*
- ☐ *In seconda convocazione: almeno 1/4 più uno.*

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre a maggioranza dei partecipanti (per se stessi e per delega), ad eccezione delle varianti allo Statuto, che richiedono una maggioranza dei due terzi dei partecipanti (per se stessi e per delega).

Ciascun Socio non può portare in Assemblea più di cinque deleghe.

Il voto potrà essere espresso, partecipando alla formazione del quorum, anche utilizzando mezzi informatici.

Art. 17

Le candidature dei Soci per le cariche sociali da rinnovare sono raccolte dal Segretario, attraverso comunicazioni scritte inviate, anche utilizzando mezzi informatici, a tutti i Soci dell'Associazione in vista dell'Assemblea annuale, annunciata anche sul sito web.

Art. 18

Le iscrizioni hanno validità annuale o pluriennale (365 giorni o multipli, a partire dalla data di

iscrizione).

I dettagli sulle modalità di iscrizione vengono riportati ed aggiornati sul sito web dell'Associazione.

Art. 19

Le quote di iscrizione all'Associazione vengono fissate da AFCEA International, che provvede all'aggiornamento periodico. Le quote in vigore per il Capitolo di Roma sono riportate sul sito web.

Art. 20

Il Bilancio dell'Associazione viene chiuso alla data del 30 Settembre, in linea con quanto praticato e suggerito da AFCEA International. Il Tesoriere, che ne è il responsabile, lo presenta al primo Consiglio Direttivo utile dopo tale data. Il Consiglio Direttivo, previo esame ed accettazione, ne autorizza la presentazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 21

Con l'iscrizione all'Associazione il Socio ne accetta lo Statuto ed il Regolamento.

Eventuali variazioni al testo del presente Statuto saranno proposte dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei Soci, per l'approvazione.

Art. 22

Il Comitato di Redazione è costituito da cinque membri. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina i cinque membri, scelti tra i Soci, del Comitato di Redazione tra i quali il Coordinatore dello stesso.

Il Comitato di Redazione ha la responsabilità di tutte le attività Editoriali e di Comunicazione tra cui quelle svolte tramite il sito web.

L'attività del Comitato di Redazione verrà svolta in aderenza al Regolamento delle attività di comunicazione approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Presidente è il responsabile legale del sito web. Il Presidente nomina per il sito web un

Responsabile della Gestione ed un Responsabile Tecnico. Tali nomine sono ratificate dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono proporre al Comitato di Redazione comunicazioni o articoli da inserire nel sito web. Quanto accettato verrà pubblicato dal Responsabile della Gestione previa approvazione del Presidente che ne assume la responsabilità, fermo restando che i contenuti pubblicati rappresentano esclusivamente l'opinione dell'autore.

Restano a carico degli autori, in solido con gli eventuali responsabili della impropria pubblicazione, quanto eventualmente pubblicato sul sito web non seguendo le previste procedure di approvazione.

Art. 24

Il presente Statuto abroga e sostituisce la precedente edizione (16 Ottobre 2012).

III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti.